



# Comune di FRAZZANO'

Città Metropolitana di Messina

Ufficio del Sindaco

P. IVA 00420090839

[sindaco.dipane@comunefrazzano.it](mailto:sindaco.dipane@comunefrazzano.it)

PEC: [sindaco@pec.comunefrazzano.it](mailto:sindaco@pec.comunefrazzano.it)



Mirto  
Frazzano  
Longi

Unione Comuni  
dei Nebrodi

Ordinanza n. 05 del 24/04/2024

## IL SINDACO

**PREMESSO** che:

- l'avvicinarsi della stagione calda e la crescita della vegetazione spontanea comportano un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati;
- la presenza sui suoli agricoli di importanti quantità di residui vegetali può creare situazioni di pericolo sia in caso di incendi che in caso di forti piogge, mediante il trascinarsi degli stessi nei canali di scolo e poi nei corsi d'acqua, provocando ostruzioni e alterazione delle capacità di deflusso, nonché con conseguenze sull'assetto idrogeologico del territorio;

**RILEVATA** l'esistenza di una concreta situazione di rischio per l'incolumità pubblica e privata:

**RICHIAMATA** la nota Prot. n. 0032336 del 27/03/2024 della Prefettura di Messina, Area V – Protezione Civile, avente ad oggetto "Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2024 – Raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, in zone di interfaccia urbano – rurale", acquisita al protocollo dell'Ente in data 27/03/2024 al n. 1337;

**CONSIDERATO** che nel territorio comunale sono presenti molteplici coltivazioni agricole di orti, giardini e oliveti, a carattere familiare, ubicate anche in terreni impervi e/o in zone isolate, con conseguenti difficoltà logistiche o impossibilità di procedere al deposito ed al trasporto dei rifiuti vegetali ad appositi centri di gestione;

**VISTI:**

- l'art. 3 del D.Lgs. n. 1 del 02/01/2018, con il quale il Sindaco è riconosciuto Autorità Comunale di Protezione Civile, limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dell'amministrazione, secondo il principio di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza;
- l'art. 6 del D.Lgs. n. 1 del 02/01/2018, in base al quale i Sindaci nella qualità di autorità territoriali di protezione civile esercitano, nel rispetto delle direttive adottate all'art. 15 e di quanto previsto dalla legislazione regionale esercitano, le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti alle rispettive amministrazioni;
- la L. 21/11/2000 n. 353 legge-quadro in materia di incendi boschivi ed in particolare l'art.3, comma 3, lett. c), d) ed e) che prevedono l'individuazione delle aree a rischio di incendio boschivo, dei periodi a rischio di incendio boschivo e degli indici di pericolosità;
- l'art. 54 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE. LL. di cui al D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., con particolare riguardo ai provvedimenti contingibili ed urgenti per la prevenzione di gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;
- l'O.P.C.M. n. 3606 del 28/08/2007 "Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle Regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della Regione Sicilia in relazione agli eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione" che all'art. 1, comma 5, detta norme per ridurre l'incendiabilità dei campi e dei boschi il cui rispetto va assicurato anche mediante il decespugliamento e l'asportazione dei residui colturali;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, norme in materia ambientale;
- l'art.14, comma 8 del D. L. 24.06.2014 n. 91 il quale ha aggiunto il comma 6-bis all'art. 256-bis (Combustione illecita di rifiuti) del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- l'art. 14, comma 8, della Legge 11 Agosto 2014 n. 116 introduce, all'art. 182 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152, l'art. 6 bis, a mente del quale "le attività di raggruppamento e

abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)";

- il D.A. 114/Gab del 15/03/2024, che stabilisce "La stagione antincendio boschivo, per l'anno 2024, ha inizio il 15 maggio e termina il 31 ottobre".

**RITENUTO** opportuno adottare le misure dirette alla prevenzione incendi;

**VISTI:**

- l'O.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;
- il D.LGS. n. 267/2000;
- lo Statuto comunale;

**ORDINA**

1. ai proprietari e/o detentori a qualsiasi titolo dei fondi incolti ricadenti nel territorio comunale di provvedere alla costante pulizia dei terreni, specie quelli adiacenti le reti viarie di trasporto che rappresentano un serio e tangibile pericolo per la propagazione degli incendi;
2. **nel periodo dal 15 Maggio al 31 Ottobre il divieto assoluto di accendere fuochi.**

**AVVERTE**

**A) DIVIETI NELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO.**

Nelle zone boscate e nei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco vigono i divieti di cui all'art. 10 L. n. 353/2000 (legge quadro in materia di incendi boschivi) nello specifico in tali zone:

1. per 15 anni non è possibile variare la destinazione d'uso;
2. per 10 anni non si possono realizzare edifici e/o strutture ed infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive;
3. per 5 anni non si possono effettuare attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche.

Nei soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco è inoltre vietato per 10 anni il pascolo e la caccia.

I soprassuoli percorsi dal fuoco sono censiti tramite apposito catasto incendi con le conseguenti imposizioni dei divieti e delle prescrizioni di cui all'art. 10 della L. n°353/2000.

**B) SANZIONI PER I TRASGRESSORI AI DIVIETI**

1. nel caso di trasgressione al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a 31,00 euro e non superiore a 62,00 euro;
2. nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione amministrativa non inferiore a 207,00 euro e non superiore a 413,00 euro;
3. la trasgressione al divieto di realizzazione di edifici e/o strutture e infrastrutture finalizzate a insediamenti civili e attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco è punita con la sanzione penale prevista dall'art. 20, comma 1, lett. c) della legge n. 47/85 e ss.mm.ii. (arresto fino a due anni e ammenda da un minimo di 15.493,00 euro ad un massimo di

51.645,00 euro). Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.

### **C) CONDANNE PENALI**

Si applicano gli artt. 423, 423 bis, 449 e 650 C.P., che prevedono condanne fino alla reclusione a 10 anni, salvo le ulteriori conseguenze derivanti dal verificarsi dell'evento di danno ovvero concorso del danno. Risponde penalmente sia chi cagiona l'incendio sia il proprietario e l'eventuale conduttore del soprassuolo.

### **D) ESECUZIONE DEI LAVORI IN DANNO**

Nei casi di inosservanza, da parte dei proprietari e/o conduttori dei fondi, dell'obbligo di provvedere alla costante pulizia dei terreni e dei campi specie di quelli incolti e adiacenti le reti viarie di trasporto che rappresentano un serio e tangibile pericolo per la propagazione degli incendi, verrà attuato il potere sostitutivo realizzando la pulizia dei terreni e/o dei campi incolti e abbandonati, addebitandone i relativi oneri economici a carico dei proprietari inadempienti.

### **DISPONE**

la trasmissione di copia del presente provvedimento al Corpo Forestale di Galati Mamertino, al Comando Stazione Carabinieri di Mirto, al Comando di Polizia Municipale Sede e all'Area Tecnica Sede.

Della presente verrà data diffusione a tutta la cittadinanza mediante pubblicazione all'albo pretorio e sito web del Comune, manifesti murali, distribuzione di copia agli esercizi pubblici, commerciali, sodalizi e organizzazioni sindacali.

### **INFORMA**

che contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso al TAR Catania, entro sessanta (60) giorni dalla data di emissione, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro centoventi (120) giorni.

### **IL SINDACO**



Ing. Gino DI PANE

*G. Di Pane*